

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

*Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro***L'Assessore**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D. P. 28 febbraio 1979, n. 70, concernente l'approvazione del Testo Unico delle leggi dell'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013 n. 6 recante il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 e successive modifiche e integrazioni",
- VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016 n. 12 recante il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49 comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTA la legge regionale 30 aprile 2001 n.4 recante "Norme a sostegno dell'attività del Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi. Istituzione del centro Helen Keller di Messina. Incremento della produzione della stamperia regionale Braille di Catania."
- VISTO in particolare l'art. 2, comma 4, della L.r. n. 4/2001 e successive modifiche e integrazioni a mente del quale "La gestione del Centro regionale Helen Keller è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di cui quattro designati dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi ed uno designato dall'Assessorato regionale degli enti locali";
- VISTO il D.P.Reg. n. 28/Area 1/S.G. del 20 febbraio 2019 con il quale il dott. Antonio Scavone è stato nominato Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro;
- VISTO il ricorso straordinario proposto il 14 aprile 2017 dal Consiglio regionale Siciliano dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Onlus per l'annullamento, previa sospensiva, del D.A. n. 21/GAB del 24 novembre 2016 dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed il ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento, previa sospensiva, del D.A. n.8/GAB del 28 aprile 2017, di nomina del componente del consiglio di amministrazione del centro regionale Helen Keller con funzioni di Presidente e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

CONSIDERATO che, con D.P. n. 24 del 25 marzo 2019, il Presidente della Regione ha decretato, sulla scorta della relazione dell'Ufficio legislativo e Legale n. 17775/127.17.8 – 286.17.8 del 8 agosto 2018 e del parere reso dal C.G.A. a sezioni riunite n.1/2019, di accogliere i ricorsi testé citati ritenendo gli atti impugnati illegittimi e meritevoli di essere annullati; segnatamente, la motivazione si fonda sul fatto che non essendo il Centro Helen Keller annoverabile tra gli enti sottoposti a vigilanza e controllo della Regione, non risulta applicabile, ai fini della composizione dell'organo amministrativo, la norma di cui all'art. 39, comma 4, della l.r. n.9/2015, bensì trova applicazione l'art. 2, comma 4, della l.r. n.4/2001 (legge istitutiva dell'Ente);

PRESO ATTO dell'annullamento dei provvedimenti impugnati sopra individuati disposto con D.P. n.24/2019;

RITENUTO in particolare, per effetto della citata decisione, doversi applicare per la composizione dell'organo amministrativo del Centro regionale Helen Keller dell'Unione Italiana Ciechi, l'art.2, comma 4, della legge regionale n.4/2001, che prevede che la gestione del Centro Helen Keller sia affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui quattro designati dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi ed uno designato dall'Assessorato regionale degli enti locali (*rectius* Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro);

RITENUTO per quanto sopra esposto, necessario provvedere all'adeguamento dell'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione del Centro Helen Keller per renderlo conforme all'art.2, comma 4, della L.r. n.4/2001.

Per tutto quanto sopra esposto

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riprodotte, nel prendere atto di quanto deciso con Decreto Presidenziale n.24 del 25 marzo 2019, il D.A. n.21/GAB del 24 novembre 2016, il D.A. n. 8/GAB del 28 aprile 2017 e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale devono intendersi annullati.

Articolo 2

In applicazione dell'art.2, comma 4, della L.r. n.4/2001 e s. mm. e ii. il Consiglio di amministrazione del Centro regionale Helen Keller risulta composto da cinque membri di cui:

- quattro designati dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana ciechi;
- uno designato dall'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro.

Il Centro Helen Keller è tenuto, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, ad adeguare il proprio statuto a quanto disposto dall'art.2, comma 4, della l.r. n.4/2001.

Articolo 3

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali "*Pubblicazione decreti ai sensi dell'art. 68, comma 4, della L.r. n. 21/2014 Decreti Assessoriali*".

L'Assessore
Dott. Antonio Scavone